

# STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO  
DOTT. MARCO DI MURO  
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO  
DOTT. SIMONE FRANCHETTO  
collaboratori professionali  
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9  
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611  
FAX. +39.0422.545848

Treviso, lì 04.09.2020

Spett.li

CLIENTI

Oggetto: crediti d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione D.L. 34/2020.

**Scadenza 07.09.2020.**

Il decreto Rilancio ha introdotto delle agevolazioni fiscali per i contribuenti che, durante l'emergenza epidemiologica, hanno adottato misure di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione. Con il provvedimento del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità per la fruizione del relativo credito d'imposta e per la relativa cessione.

Ricordiamo che sono interessati dall'adempimento i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il comma 2 dell'articolo 125 del Decreto contiene un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle precedenti categorie.

Pertanto, è possibile individuare due categorie di spese:

- a) quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività. Le spese di sanificazione devono essere certificate da operatori professionisti sulla base dei protocolli di regolamentazione vigenti.
- b) quelle sostenute per l'acquisto di:
  - dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a), ovvero marcati CE. Ai fini delle attività di controllo è necessario che venga conservata la documentazione attestante la conformità alla normativa europea, che in molti casi si trova semplicemente apposta sulla confezione;
  - prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera b);

# STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO  
DOTT. MARCO DI MURO  
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO  
DOTT. SIMONE FRANCHETTO  
collaboratori professionali  
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9  
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611  
FAX. +39.0422.545848

- dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d);
- dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e).

Ad oggi, il credito d'imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata. In ogni caso, allo stato, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

Riteniamo opportuno precisare che la percentuale del 60% potrebbe essere rideterminata in diminuzione dall'Amministrazione Finanziaria, con una conseguente riduzione del credito spettante.

Il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione.

Per poter accedere al credito d'imposta i contribuenti interessati devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, entro il 07.09.2020.

I dati da comunicare sono:

- l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione oggetto di trasmissione;
- l'importo che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

Lo studio è a disposizione per presentare la richiesta del credito, ma si precisa fin d'ora che è onere del cliente:

- verificare che le spese di sanificazione siano certificate e che i dispositivi di sicurezza, etc, siano marcati CE e conformi alla normativa europea;
- conservare le relative certificazioni e marcature.

Cogliamo l'occasione per porgere i migliori nostri saluti.

f.to Maria Teresa Curtolo